

**Decreto legislativo 26 febbraio 1948 n. 174** - *Norme sulle elezioni dei Consigli degli ordini forensi* (in Gazz. Uff., 29 marzo n. 74).

**Art. 1**

I Consigli degli ordini degli avvocati sono formati

- di cinque componenti se gli iscritti negli albi non superano i cinquanta;
- di sette se superano i cinquanta e non i cento;
- di nove se superano i cento e non i cinquecento;
- di quindici se superano i cinquecento.

I Consigli predetti sono eletti nel mese di gennaio e scadono il trentuno dicembre dell'anno successivo.

Alla stessa data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione sono eletti durante il biennio.

**Art. 2**

I Consigli in carica all'entrata in vigore della presente legge e quelli scaduti per decorso del biennio continuano le loro funzioni fino alle nuove elezioni che avranno luogo, per tutti gli ordini forensi, entro il mese di gennaio 1949.